

# CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE

Il giorno 14 del mese di dicembre dell'anno 2017, con la presente scrittura privata, valida a tutti gli effetti di legge, tra:

il Comune di Catania, con sede legale in Piazza Duomo n°3, P.I. 00137020871, rappresentato dalla Dott.ssa Agr. Lara Riguccio nella qualità di Dirigente del Servizio Tutela e Gestione del Verde Pubblico - Giardino Bellini e Parchi, che di seguito viene denominato "Sponsee"

e

la società Residenza Sanitaria ARKA srl - P.I. 04893510877, con sede legale in Catania, Largo Enrico Millo, 6, rappresentata dal Sig. Roberto Marco Musumeci, nella qualità di Amministratore Unico, che elegge domicilio fiscale presso la suddetta sede, che di seguito viene denominata "Sponsor".

## Premesso che:

- il Comune di Catania, in attuazione del vigente Regolamento sulla gestione delle Sponsorizzazioni, ha posto in essere una procedura volta all'individuazione di sponsor disponibili alla riqualificazione e manutenzione ordinaria dell'area a verde di proprietà comunale sita in Largo Enrico Millo - CIG Z9B201B9D0;;
- che con determinazione dirigenziale n° 0A/193 del 27 ottobre 2017, esecutiva, è stata avviata la procedura di Sponsorizzazione;
- che a seguito della predetta procedura, è risultata aggiudicataria la società Residenza Sanitaria ARKA srl, la quale si è resa disponibile a stipulare il relativo contratto di Sponsorizzazione;

Tutto ciò premesso, le parti stipulano quanto segue:

## Art. 1 - Oggetto e finalità della Sponsorizzazione

1. Il presente contratto ha come oggetto la fornitura di beni e servizi;
2. Per lo Sponsee il presente contratto ha la finalità di fornire un servizio alla collettività nonché di realizzare economie di spesa mediante l'intervento di risorse messe a disposizione da privati;
3. Per lo Sponsor il presente contratto ha la finalità di incrementare la notorietà dei propri segni distintivi.

## Art. 2 - Contenuto della Sponsorizzazione e impegni dello Sponsor

1. La Sponsorizzazione verrà attuata per il tramite delle prestazioni negoziali offerte in sede di gara ed esplicitate nel progetto elaborato nel rispetto delle prescrizioni tecniche, redatte dal Servizio Tutela e Gestione del Verde Pubblico che avrà cura di controllare gli interventi realizzati dallo sponsor;

2. Lo Sponsor potrà avvalersi della facoltà di pubblicizzare la sua collaborazione con l'Amministrazione con ogni mezzo di comunicazione.

A tal fine dovrà escludere in modo tassativo dai propri messaggi pubblicitari e dalle proprie finalità qualsiasi elemento contenente:

- a) propaganda di natura politica, sindacale, filosofica o religiosa;
  - b) pubblicità diretta e/o indiretta di materiale pornografico o a sfondo sessuale
  - c) pubblicità diretta e/o indiretta collegata alla produzione/vendita di prodotti pericolosi per la salute o che possono diventarlo quali sigarette, tabacco e droghe in genere, alcolici, superalcolici etc.;
  - d) messaggi offensivi, incluse espressioni di fanatismo, razzismo, odio o minaccia;
3. Lo Sponsor assume su di se tutte le responsabilità e gli adempimenti inerenti e conseguenti all'esposizione e alla veicolazione del messaggio.

4. Lo Sponsor si impegna:

- a) al ripristino dello stato dei luoghi nell'ipotesi vengano arrecati danni durante il periodo del contratto di sponsorizzazione;
- b) a rimuovere, a propria cura e spesa, i cartelli pubblicitari riproducenti il logo/marchio e/o il messaggio promozionale dell'azienda, alla scadenza del contratto di sponsorizzazione;

Il posizionamento delle essenze arboree e dei cartelli pubblicitari dovrà rispettare i parametri fissati in materia dal Codice della strada.

L'area oggetto della sponsorizzazione manterrà la funzione ad uso pubblico in base alla destinazione prevista dagli strumenti urbanistici.

### **Art. 3 Impegni dello Sponsee**

**1** L'amministrazione nel suo ruolo di Sponsee, così come previsto dal vigente Regolamento per la Gestione delle Sponsorizzazioni del Comune di Catania, si impegna:

1.1 a garantire il ritorno pubblicitario riportando, in termini di assoluta evidenza nelle comunicazioni ufficiali relative all'iniziativa, il nome dello sponsor;

1.2 a concedere l'utilizzo dello spazio pubblico per l'apposizione di cartelli che pubblicizzano il logo/marchio e/o messaggio promozionale dell'azienda, nei limiti consentiti dalla normativa vigente.

### **Art. 4 Obblighi Fiscali**

Le parti convengono di comune accordo nel quantificare il valore monetario delle obbligazioni assunte in forza al presente contratto in € 12.837,50 (euro dodicimilaottocentotrentasette/00) per la riqualificazione e per la manutenzione ordinaria per la durata di un anno.

### **Art. 5 Vigilanza e Controllo**

**1.** L'Amministrazione eseguirà il monitoraggio e la valutazione sugli interventi realizzati attraverso i competenti uffici del Servizio Progettazione e Lavori per il Verde - Tutela e Gestione del Verde Pubblico - Giardino Bellini e Parchi, al fine di accertare la correttezza degli adempimenti convenuti con il presente contratto.

**2.** Tempi ed orari per la realizzazione degli interventi di riqualificazione e manutenzione dovranno essere autorizzati e vigilati dal Servizio Progettazione e Lavori per il Verde - Tutela e Gestione del Verde Pubblico - Giardino Bellini e Parchi.

### **Art. 6 Durata del Contratto di Sponsorizzazione**

Il presente contratto, decorrente dalla data di sottoscrizione, avrà la durata di anni uno, rinnovabile per un ulteriore anno, previa verifica del lavoro svolto certificato dal Servizio Tutela e Gestione del Verde Pubblico.

La richiesta di rinnovo deve essere presentata all'Amministrazione almeno 60 (sessanta) giorni prima della scadenza del contratto. Sull'opportunità del rinnovo deciderà l'Amministrazione Comunale.

### **Art. 7 Risoluzione del contratto, inadempienze e responsabilità**

**1.** Il presente contratto è soggetto a risoluzione ipso iure:

- quando lo Sponsor risulti inadempiente ai propri obblighi;
- quando situazioni/cause eccezionali non consentano all'Amministrazione la realizzazione dell'iniziativa in oggetto.

**2.** La risoluzione del contratto per colpa dello Sponsor obbligherà quest'ultimo a risarcire tutti i danni conseguentemente sofferti dallo Sponsee.

**3.** Qualora lo sponsee dovesse riscontrare che l'area non venisse mantenuta secondo quanto stabilito provvederà a sollecitare lo sponsor per iscritto ad adempiere alle proprie funzioni; se non dovesse provvedere, nonostante il sollecito, lo sponsee potrà procedere alla revoca, con effetto immediato, del contratto di sponsorizzazione senza che dallo sponsor possano essere avanzate richieste di alcun tipo ed a qualsiasi titolo.

**4.** Qualora a seguito di sopralluogo periodico, si verifichi che le condizioni generali dello spazio verde siano peggiorate rispetto alle condizioni iniziali si procederà a diffidare la ditta assegnataria indicando un tempo non superiore a 7 giorni per la sistemazione dell'area.

**5.** Qualora la ditta non dovesse adempiere, si provvederà a revocare l'assegnazione e a rimuovere gli eventuali cartelli di sponsorizzazione senza che dallo sponsor possano essere avanzate richieste di alcun tipo ed a qualsiasi titolo.

- 6.** Lo Sponsor si assume tutte le responsabilità, sia civili che penali, conseguenti alla riproduzione del logo e, più in generale, all'esecuzione del presente contratto di Sponsorizzazione sollevandone, contemporaneamente, il Comune di Catania.

#### **Art. 8 Recesso**

1. Il Comune di Catania si riserva la facoltà di recedere dal contratto di Sponsorizzazione prima della scadenza convenuta, qualora intervengano motivi di pubblico interesse.
2. Circa l'esercizio di detta facoltà verrà data comunicazione allo Sponsor con preavviso di n.30 giorni.

#### **Art. 9 Cessione del contratto**

1. E' vietata la cessione, anche parziale, del presente contratto.

#### **Art. 10 Qualificazione giuridica**

1. Le parti si danno reciprocamente atto che il presente contratto si configura come "contratto di Sponsorizzazione", con le relative conseguenze di ordine amministrativo e fiscale.

#### **Art. 11 Foro competente**

1. Ogni controversia che dovesse insorgere con riferimento al presente contratto è di competenza del foro di Catania.

#### **Art. 12 Spese contrattuali**

1. Ogni spesa relativa alla stipula del presente contratto, compresi l'assolvimento degli obblighi fiscali necessari ed i costi connessi alla riproduzione, è a carico dello Sponsor.

#### **Art. 13 Registrazione**

1. Il presente contratto è soggetto a registrazione in caso d'uso.

#### **Art. 14 Rinvio**

1. Per ogni aspetto afferente la materia e l'oggetto contrattuali che non trovi comunque esplicita disciplina nel presente contratto, si fa rinvio:
  - per i profili di disciplina contrattuale, alle disposizioni del Codice Civile ed alla normativa speciale in materia;
  - per l'utilizzo dei marchi e dei segni distintivi, al R.D. n.929/1942 ed al Dlgs n. 480/1992 e successive modificazioni, nonché ad altra normativa specifica in materia.

#### **Art. 15 Responsabilità**

1. Sono a carico dello Sponsor tutte le responsabilità e gli adempimenti inerenti e conseguenti all'attività da esso espletata in esecuzione del presente contratto.

Catania lì 14 Dicembre 2017

LO SPONSEE

Il Dirigente

Servizio Tutela e Gestione del Verde Pubblico

Giardino Bellini e Parchi

F.TO Dott.ssa Agr. Lara Riguccio

LO SPONSOR

L'Amministratore Unico

F.TO dott. Roberto Marco Musumeci